

REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ADIBITI A PARCHEGGIO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- visto l'art.10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/94, n°297;
- visti gli artt. 21 Legge 59/97 e 5 DPR 8/3/99, n°275;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- considerato che un utilizzo disordinato del parcheggio non garantisce l'incolumità delle persone ed il buon funzionamento dell'Istituto ed è in contrasto con le norme di sicurezza;
- considerata la capienza dello spazio destinato al parcheggio, che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;
- vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale dell'Istituto e dell'utenza, nell'accesso all'Istituto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

(delibera n. 79 del 24.11.2021)

CAPO I

ACCESSO AL CORTILE INTERNO

Art.1

L'accesso al cortile interno è consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza e compatibilmente con il piano di emergenza, in rapporto alle necessità connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale.

Art.2

Il cortile interno può ospitare, per il parcheggio, biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.

CAPO II

USO DEL PARCHEGGIO

Art.3

L'area del cortile interno contrassegnata con la lettera A nella planimetria allegata al presente regolamento è riservata al parcheggio dei veicoli del D.S., dei collaboratori del D.S., del DSGA, del personale docente e ATA, dei veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/o di emergenza) e dei manutentori dell'impianto termico.

Art.4

Nelle aree del cortile interno contrassegnate con le lettere B e C ("ricovero moto") della planimetria allegata al presente regolamento è consentito il parcheggio anche ai veicoli degli studenti, nei limiti della capienza di tali aree e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 5

Il parcheggio, ai fini della sicurezza, dev'essere utilizzato con il massimo ordine e in modo da non creare intralcio né difficoltà di manovra agli utenti e, comunque, in maniera tale da non impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso.

Art. 6

È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito in corrispondenza delle uscite di sicurezza, dei percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e in corrispondenza di qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art. 7

La circolazione all'interno del parcheggio, sia in entrata che in uscita, e lungo la strada che costeggia l'edificio scolastico devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada, a velocità ridotta e, comunque, usando la massima prudenza.

Art. 8

Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, l'uscita del parcheggio con qualsiasi mezzo, è consentito soltanto trascorsi dieci minuti dal suono della campanella al fine di garantire l'ordinato deflusso e la sicurezza delle persone (studenti e non) che circolano a piedi.

Art. 9

Il parcheggio non è custodito, per cui l'Istituto non risponde in nessun caso di eventuali furti, danneggiamenti o danni di qualsiasi genere ai veicoli.

